

## **REGOLAMENTO DEL CONGRESSO SINDACALE DEI DELEGATI E DEL CONGRESSO GENERALE DEGLI ISCRITTI**

### **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.**

#### **Art. 1 – Finalità**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione degli Organi Sociali della **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.** in occasione del Congresso Nazionale, assicurando trasparenza, partecipazione democratica, parità di trattamento e pari opportunità tra tutti gli iscritti.

#### **Art. 2 – Indizione del Congresso**

1. Il Congresso è indetto mediante:
2.
  - a) Delibera della Segreteria Generale adottata con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
  - b) Provvedimento del Segretario Generale;
  - c) Richiesta scritta della maggioranza assoluta dei Delegati all'ultimo Congresso;
  - d) Richiesta scritta della maggioranza assoluta degli iscritti alla **CONFEDERAZIONE**.
3. La convocazione del Congresso deve specificare:
  - o La data e il luogo di svolgimento;
  - o L'ordine del giorno;
  - o Le modalità elettive;
  - o Il numero e i criteri di designazione dei delegati.
4. La convocazione deve essere trasmessa con almeno 15 giorni prima rispetto alla data prevista.
5. Le modalità di convocazione del Congresso dei delegati e del Congresso Nazionale sono discrezionali ma devono assicurare la certezza della ricezione dell'avviso di convocazione.

#### **Art. 3 – Diritto di voto**

1. Hanno diritto a partecipare con diritto di voto:
  - a) I delegati eletti nelle articolazioni territoriali, secondo criteri di rappresentanza proporzionale stabiliti dallo Statuto (art. 23 Statuto);
  - b) I delegati nominati dal Segretario Generale nei comuni sprovvisti di articolazioni territoriali, in misura proporzionata alla rappresentanza.
2. L'elenco dei delegati deve essere comunicato alla Segreteria Organizzativa almeno 10 giorni prima dell'inizio del Congresso.
3. In caso di Congresso Nazionale degli iscritti hanno diritto di voto tutti i presenti anche se non regolarmente convocati.

#### **Art. 4 – Organi elettivi**

Sono oggetto di elezione congressuale:

- Il Segretario Generale;
- I componenti della Segreteria Nazionale;
- I componenti del Consiglio Direttivo;
- I componenti del Consiglio dei Probiviri;
- I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

I regolamenti interni dei singoli organi sono approvati dal Congresso Nazionale o dal Congresso dei Delegati a seconda della convocazione, contestualmente all'elezione dei singoli organi. Le modifiche successive sono approvate dai singoli Organi, secondo la rispettiva disciplina.

#### **Art. 5 – Presentazione delle candidature**

1. Le candidature devono essere presentate in forma scritta almeno 10 giorni prima dell'inizio del Congresso.
2. Ogni candidatura deve essere accompagnata da:
  - a) Modulo di accettazione della candidatura;
  - b) Dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità;
  - c) Curriculum sindacale e professionale.

#### **Art. 6 – Commissione Elettorale**

1. La Commissione Elettorale è nominata dal Congresso Nazionale dei delegati con delibera adottata a maggioranza dei presenti.
2. La Commissione Elettorale stabilisce la modalità di votazione del Congresso dei Delegati e del Congresso Nazionale degli iscritti, che dovranno essere oggetto dell'Ordine del Giorno.
3. La Commissione garantisce la regolarità delle operazioni elettorali, e in particolare:
  - a. Verifica l'ammissibilità delle candidature e la regolarità delle liste;
  - b. Sovrintende allo svolgimento delle votazioni;
  - c. Redige e proclama i risultati finali.
4. La Commissione può essere composta, in parte o in toto, anche da soggetti esterni alla Confederazione, purché garanti di imparzialità e indipendenza.
5. La Commissione presiede e svolge funzione di Commissione di garanzia per eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali.

#### **Art. 7 – Modalità di votazione**

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, mediante scheda cartacea o sistema elettronico certificato.

2. Ogni delegato ha diritto ad un solo voto per ciascuna carica elettiva. Il sistema di votazione è proporzionale al numero degli iscritti.
3. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
4. In caso di parità, si procede a ballottaggio tra i candidati più votati.

#### **Art. 8 – Ricorsi**

1. Eventuali ricorsi concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati, per iscritto e motivati, alla Commissione Elettorale, in funzione di Commissione di Garanzia, entro 5 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
2. La Commissione si pronuncia in via definitiva entro i 10 giorni successivi.

#### **Art. 9 – Regolamenti interni e approvazioni**

1. Ogni organo della Confederazione può adottare un proprio Regolamento interno, che deve essere approvato dalla maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, fatta eccezione per la prima elezione dell'organo, in quel caso si applica l'art. 4 del presente Regolamento.
2. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei delegati congressuali presenti, in caso di Congresso Nazionale degli Iscritti a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

#### **Art. 10 – Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al Congresso dei Delegati e al Congresso Nazionale degli iscritti, salvo quanto diversamente previsto.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto della Confederazione F.O.R.Z.A. e, in subordine, le norme generali dell'ordinamento giuridico vigente.
3. Il Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Congresso dei Delegati o del Congresso Nazionale degli iscritti.

#### **Art. 11 – Norma di chiusura**

Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli iscritti e gli organi della Confederazione ed è parte integrante del sistema normativo interno. Qualsiasi interpretazione o integrazione spetta in ultima istanza al Congresso, quale massima espressione della sovranità democratica dell'organizzazione.

**Approvato dal Congresso Nazionale  
in data: 26/06/2025  
Protocollo n. 000001  
In vigore dal: 27/06/2025**